

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente
del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 19 novembre 2009 il ricorrente - titolare di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato in data 4 settembre 2008, con l'intermediario avverso cui il ricorso è presentato, per un importo originario di € 70.000,00 - affermava di "aver richiesto la portabilità del mutuo dall'[intermediario] alla [banca subentrante] tramite il sito internet www.mutuonline.it in data 24 marzo 2009 e di aver ottenuto un appuntamento, per l'avvio delle pratiche di surroga il giorno 2 aprile 2009 presso la banca subentrante".

Affermava poi il ricorrente che l'operazione di surroga era stata perfezionata solo in data 24 settembre 2009.

Considerata la tempistica della surroga, il ricorrente, con raccomandata del 10 ottobre 2009, presentava reclamo all'intermediario chiedendo il risarcimento del danno "ai sensi del d.l. anticrisi 78/2009" per il ritardo nei tempi di surroga dal 2 aprile 2009 sino al 24 settembre 2009.

In particolare, il ricorrente quantificava tale richiesta in € 2.970,50, "calcolati sul capitale residuo di € 59.410,29 per i cinque mesi di ritardo (nella misura stabilita dal d.l. suddetto dell'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo)".

L'intermediario rispondeva al reclamo, con raccomandata del 26 ottobre 2009, affermando di aver ricevuto, in data 15 settembre 2009, via fax da parte della banca subentrante richiesta di surroga del mutuo, nella quale si precisava che l'operazione sarebbe avvenuta in data 24 settembre 2009.

L'intermediario affermava, inoltre, che i dati richiesti erano stati tempestivamente forniti alla banca corrispondente per procedere alla surroga nei tempi da quest'ultima comunicati e invitava, dunque, il ricorrente a "contattare la banca corrispondente per maggiori chiarimenti sul ritardo" da questi evidenziato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con il sopra citato ricorso del 19 novembre 2009, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo di condannare l'intermediario al risarcimento del danno per il ritardo nella surroga del mutuo, poiché tale surroga avveniva in data 24 settembre 2009 a fronte di una richiesta effettuata il 2 aprile 2009.

A sostegno della sua richiesta, il ricorrente dichiarava di avere immediatamente reso noto alla banca subentrante l'esatto importo del debito residuo, avendo provveduto personalmente a farsi quantificare tale ammontare dall'intermediario preannunziandogli la "chiusura" dell'operazione di portabilità entro la fine di giugno 2009.

Il ricorrente produceva, inoltre, un documento dell'intermediario, recante la data del 13/06/2009, avente come contenuto il "conteggio per anticipata estinzione del mutuo" necessario per il perfezionamento dell'operazione; nonché un documento della banca subentrante, datato 2 aprile 2009, contenente una simulazione di "mutuo surroga a tasso variabile".

Il ricorrente quantificava, infine, il danno subito in € 2.970,50 ai sensi del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, " *che stabilisce in 30 giorni il termine massimo per la stipula di una surroga; trascorso tale termine, la banca deve riconoscere un risarcimento danni nella misura del 1% del valore residuo del mutuo all'atto della surroga, ammontante a € 59.410,29 per i cinque mesi di ritardo*".

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni tramite PEC il 20 gennaio 2010, ribadendo la regolarità dell'operato della propria filiale in ordine alla pratica di surroga del mutuo stipulato dal ricorrente.

In particolare, l'intermediario evidenziava che la banca subentrante aveva trasmesso la richiesta di surroga con fax del 15 settembre 2009, " *indicando la data del 24 settembre 2009 per procedere all'operazione suddetta*" e che tempestivamente la propria filiale aveva inoltrato alla stessa i conteggi necessari per il perfezionamento della pratica, regolarmente compiutasi il 24 settembre 2009.

Non ravvisando pertanto alcuna propria responsabilità circa quanto lamentato dal ricorrente, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

Riguardo al documento datato 13/06/2009, l'intermediario dichiarava che il medesimo era un conteggio indicativo per estinzione anticipata al 30/06/2009 richiesto direttamente dal ricorrente all'intermediario stesso a puro titolo informativo.

Ritenuto il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 4 marzo 2010.

DIRITTO

La questione posta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario verte in materia di portabilità dei mutui e ruota, in particolare, attorno alla applicabilità o meno al caso di specie dell'art. 2, comma 3, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4.8.2009), in vigore dal 5 agosto 2009 (art. 2, comma 4).

Nell'intento di accelerare le procedure di "portabilità" dei mutui, tale disposizione prevede, infatti, che nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Si tratta dunque di un'ulteriore norma agevolativa del procedimento di "sostituzione" di un mutuo con altro concesso da diverso mutuante - che viene ad aggiungersi a quelle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contenute nell'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (in G.U. n. 26 del giorno 1.2.2007), convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40 (in G.U. n. 77 del 2.4.2007), come modificato dall'art. 2, comma 450, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ord. n. 285 alla G.U. n. 300 del 28.12.2007) - con l'obiettivo specifico di contenere il rischio di immotivati e artificiosi rallentamenti nello svolgimento delle procedure da parte delle banche coinvolte. E, in questa prospettiva, si tratta di norma che addossa alla banca cedente un obbligo di risarcimento nei confronti del cliente per un ammontare forfettariamente predeterminato in funzione del valore del mutuo, anche quando alla medesima banca non possa essere imputata alcuna responsabilità, ferma restando la possibilità di una rivalsa nei confronti della banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Ritornando alla controversia in oggetto, il ricorrente basa il ricorso sull'applicabilità dell'appena richiamata norma alla sua vicenda di surroga, in ragione dell'ampio lasso di tempo intercorso tra la richiesta di surroga effettuata il 2 aprile 2009 e il perfezionamento dell'operazione realizzatosi in data 24 settembre 2009.

La richiesta del ricorrente non risulta però, ad avviso del Collegio, fondata, in quanto la disposizione di cui all' art. 2, comma 3, del D.L. n. 78/2009 non è applicabile al caso di specie.

A costituire un ostacolo non è la data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 3 (5 agosto 2009) poichè, seguendo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in materia di *ius superveniens*, non vi sono ragioni di dubitare dell'applicabilità della norma sopravvenuta ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla legge ed ancora pendenti, che ben possono essere disciplinati – sotto il profilo degli effetti – dalla legge successiva (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2008, n. 9972).

E' invece il tenore letterale della disposizione ad essere chiaro nel far decorrere il termine di trenta giorni fissato dal legislatore per il perfezionamento della surrogazione unicamente dalla "richiesta di collaborazione interbancaria", effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, e non anche da una eventuale richiesta di conteggio per anticipata estinzione del mutuo formulata direttamente dal cliente alla banca cedente, né tantomeno dalla richiesta di mutuo effettuata dal cliente alla banca cessionaria.

Del resto, dato che la disposizione in oggetto indiscutibilmente introduce, a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo diretto di risarcimento nei confronti del cliente, considerazioni sistematiche inducono a escludere ogni possibilità di sua applicazione fuori dagli stretti confini di fattispecie.

Una tale conclusione lascia, evidentemente, ferma l'esperibilità di tutti i rimedi di diritto comune nei confronti di ogni banca, coinvolta nella procedura, cui possa essere imputato il ritardo nel perfezionamento della surroga.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO